

**S.C. - Sede e Direzione: Piazza Duomo, 4 - 90025 Lercara Friddi (PA)**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento - Iscrizione al Registro Imprese di Palermo e Codice Fiscale n. 00101580827 - Società partecipante al Gruppo IVA del GBCI - Codice ABI: 08601 - Iscritta all'albo delle banche n. 3760 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A166812 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. int. Fin. di Palermo n. 15346 del 01/09/1975

## **Lettera integrativa al contratto di apertura di conto corrente bancario per costituzione vincolo**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOC.COOP.**

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

**PIAZZA DUOMO, 4 - 90025 - LERCARA FRIDDI (PA)**

n. telefono e fax: 091/8251123 091/8213278

email: [info-sede@valledeltorto.bcc.it](mailto:info-sede@valledeltorto.bcc.it)

sito internet: [www.bccvalledeltorto.it](http://www.bccvalledeltorto.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Palermo n. 00101580827

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 3760 - Cod. ABI 8601

Iscritta all'albo delle società cooperative A166812

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### **CHE COS'E' IL VINCOLO SUL CONTO CORRENTE BANCARIO**

Attraverso la sottoscrizione di una lettera integrativa al contratto di apertura di conto corrente bancario viene costituito un vincolo di indisponibilità sul saldo o su di una parte del saldo del conto corrente per un certo periodo di tempo.

Il vincolo non costituisce autonomo rapporto giuridico e non può essere ceduto a terzi; il vincolo è evidenziato in una partita contabile accessoria del conto corrente. L'estinzione per qualunque causa del conto corrente comporta l'automatica e contestuale estinzione anticipata del vincolo.

Sull'importo sottoposto a vincolo al cliente viene riconosciuto un tasso di interesse più favorevole rispetto a quello applicato sul conto corrente per il saldo libero e disponibile.

La liquidazione degli interessi maturati sull'importo soggetto a vincolo avviene alla data di scadenza o di estinzione del vincolo medesimo.

Alla scadenza del vincolo il relativo importo torna automaticamente disponibile sul conto corrente con valuta pari alla data di estinzione del vincolo.

I versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili, nei limiti del saldo del conto corrente libero e disponibile o, comunque, alla scadenza del vincolo.

E' un prodotto rivolto a chi:

- desidera ottenere una remunerazione maggiore sulle proprie eccedenze di liquidità rispetto a quella riconosciuta sul conto corrente;
- è disponibile a sottoporre le eccedenze di liquidità ad un vincolo temporaneo di indisponibilità;
- vuole una certezza che il tasso applicato sulle somme vincolate rimanga inalterato per tutta la durata del vincolo.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- l'impossibilità per il cliente di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di interesse eventualmente intervenuti sul mercato nel corso della durata del vincolo, essendo la remunerazione fissata all'atto dell'accensione per tutta la durata del vincolo medesima;
- la possibilità, in caso di estinzione anticipata, che l'interesse percepito dal cliente sia inferiore all'interesse che avrebbe percepito se, anziché vincolare la somma, l'avesse lasciata libera e disponibile sul proprio conto corrente;

- rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100,000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal conto corrente, per effetto dell'adesione della banca al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la costituzione del vincolo.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**. Per le condizioni del conto corrente si rinvia al relativo foglio informativo

<b>durata vincolo in mesi</b>	<b>tasso annuo creditore in %</b>
6 mesi	0,0500
12 mesi	0,1000
24 mesi	0,2000

Tasso di interesse ridotto per il caso di estinzione anticipata del vincolo: 0,05%

entrambi al lordo della ritenuta fiscale di legge.

Commissione per costituzione vincolo: Euro 0,00

Imposta di bollo nella misura stabilita dalla legge vigente

Valuta di accredito alla scadenza del vincolo: pari alla data di estinzione

Valuta di accredito in caso di estinzione anticipata del vincolo: pari alla data in cui la banca riceve la richiesta del cliente

### Periodicità di liquidazione degli interessi

La liquidazione degli interessi maturati sull'importo soggetto a vincolo avviene alla data di scadenza o di estinzione del vincolo.

### Modalità di calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

L'estinzione anticipata del vincolo può avvenire su richiesta scritta del cliente. In tale ipotesi, per il periodo in cui il vincolo è perdurato, la banca applica sull'importo soggetto a vincolo il tasso di interesse ridotto indicato nelle Condizioni Economiche.

Il recesso dal contratto di conto corrente è consentito secondo quanto indicato nel relativo foglio informativo, con l'applicazione, nel caso di recesso del cliente, del predetto tasso di interesse ridotto sull'importo soggetto a vincolo. Nell'ipotesi di recesso della banca, invece, per il periodo in cui il vincolo è perdurato viene applicato il tasso di interesse senza nessuna riduzione. L'estinzione per qualunque causa del conto corrente comporta l'automatica e contestuale estinzione anticipata del vincolo.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza del vincolo il relativo importo torna automaticamente disponibile sul conto corrente con valuta pari alla data di estinzione del vincolo. Nei casi di svincolo anticipato su richiesta del cliente, il vincolo si estingue e l'importo torna automaticamente disponibile sul conto corrente il giorno in cui la banca riceve la richiesta del cliente.

Per il conto corrente, i tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale sono indicati nel relativo foglio informativo.

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (UFFICIO RECLAMI, piazza Duomo n.4 - 90025 Lercara Friddi info-sede@valledeltorto.bcc.it oppure a bcclercara@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

### Vincolo

La quota del saldo del conto corrente sottoposta a vincolo temporaneo di indisponibilità.

### Tasso creditore

Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del cliente.

### Valuta

Giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli.